

Codice A2106B

D.D. 4 ottobre 2022, n. 258

**L.R. 23/2020. D.G.R. n. 34-5611 del 12/9/2022 "106° GRAN PIEMONTE". Affidamento di servizi di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del suo territorio in occasione della competizione ciclistica denominata "106° GRAN PIEMONTE" a RCS Sport S.p.A., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa € 183.000..**



**ATTO DD 258/A2106B/2022**

**DEL 04/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2106B - Sport e tempo libero**

**OGGETTO:** L.R. 23/2020. D.G.R. n. 34–5611 del 12/9/2022 “106° GRAN PIEMONTE”. Affidamento di servizi di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del suo territorio in occasione della competizione ciclistica denominata “106° GRAN PIEMONTE” a RCS Sport S.p.A., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa € 183.000,00 (o.f.i.) sul cap. 141084/2022 a favore di RCS Sport S.p.A. e € 225,00 sul cap. 141084/2022 a favore dell’ANAC (CUI S80087670016202200073 - CIG 9352763031).

Premesso che:

ai sensi della L.r. 23 del 1 ottobre 2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, la Regione orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento di una serie di finalità volte a promuovere l’integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell’istruzione, sociali, ambientali e della salute; tra le finalità citate dall’art. 3 di tale legge rientra, alla lettera o), la “*diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici e di sviluppo economico*”;

l’articolo 4, comma 1, della L.r. 23/20 individua, fra gli obiettivi perseguiti dalla Regione, il sostegno a manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e a grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;

l’art. 8, comma 1, della legge citata individua, tra i soggetti destinatari degli interventi e delle azioni stabilite dalla legge, alla lettera m) “i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi” e, alla lettera n) “gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo”;

con D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 è stato approvato il Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020 – 2022, in

attuazione della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (sostituita il primo ottobre 2020 dalla legge 23 già citata), successivamente modificato con D.C.R. n. 146-12883 del 27 luglio 2021 e con D.C.R. n. 223-10909 del 24 maggio 2022;

detto programma contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio 2020-2022 ed è il riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che la Regione Piemonte intende realizzare; esso, tra le sue misure, contempla la Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi”, declinandone gli elementi distintivi e caratterizzanti.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 – 5611 del 12/9/2022 ad oggetto “LR 3/2020. Programma pluriennale, 2020-2022, promozione attività sportive fisico-motorie, di cui alla DCR 70-7674 del 05.05.2020. Individuazione, nell’ambito della Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi”, della gara ciclistica Gran Piemonte 2022. Spesa regionale massima euro 183.000,00. Indirizzi per la redazione del nuovo Programma sulle competizioni ciclistiche, quali “Grandi eventi sportivi” anni 2023 e 2024”, con la quale è stato stabilito:

- di individuare, nell’ambito della Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi” per l’anno 2022, la competizione ciclistica “Gran Piemonte”, prevedendo, in continuità con quanto già disposto in occasione delle precedenti edizioni della manifestazione sportiva, l’acquisizione di servizi di comunicazione e promozione del Piemonte e del suo territorio legati agli eventi ed alla relativa campagna promo pubblicitaria, secondo i criteri e contenuti minimi individuati nell’allegato A alla deliberazione e destinando complessivamente all’acquisizione dei servizi sopra indicati un importo non superiore a 183.000,00 euro;
- di dare atto che il suddetto importo massimo pari ad euro 183.000,00 troverà copertura con le risorse disponibili sul cap. 141084 (missione 06 - programma 01) del Bilancio di gestione 2022;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

Dato atto che:

RCS Sport S.p.A. - società specializzata nell’organizzazione e nella gestione, sotto tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale – è titolare in esclusiva della storica gara ciclistica professionistica del Gran Piemonte;

RCS Sport S.p.A., nella sua qualità di organizzatore dell’evento, dispone dei diritti di utilizzazione economica e connessi allo stesso e gestisce i marchi legati all’evento;

in qualità di organizzatore e titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all’evento, RCS Sport S.p.A. è il soggetto preposto a concludere i contratti per le prestazioni di servizi in argomento in occasione della gara ciclistica “Gran Piemonte”;

ciò è stato puntualmente verificato anche dalla mancanza di convenzioni attive rispetto al servizio affidato, in SCR, Consip e Mepa.

Rilevato che:

con nota prot. 15655 del 15/09/2022, si è provveduto a richiedere a RCS Sport S.p.A., con sede legale in via Rizzoli 8 – 20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155, la presentazione di un’offerta per la prestazione di servizi di comunicazione e promozione del Piemonte e del suo territorio legati alla competizione ciclistica in parola e alla relativa campagna promo-pubblicitaria, secondo i criteri e contenuti minimi individuati nell’allegato A alla DGR n. 34 – 5611 del 12/9/2022, avviando una

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CUI S80087670016202200073 - CIG 9352763031);

RCS Sport S.p.A. ha trasmesso alla Direzione in intestazione - Settore Sport e Tempo Libero la proposta economica, acquisita agli atti in data 21/09/2022 con prot. n. 16061, relativa allo svolgimento a favore della Regione di servizi di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del suo territorio, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per l'affidamento;

l'offerta tecnica per la promozione sportiva e turistica della Regione Piemonte, così come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Sport e Tempo Libero, è articolata in servizi di immagine, servizi di promozione e servizi di comunicazione, rispondenti, in quanto a specifiche e contenuti, ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione citata e oggetto della lettera d'invito.

Preso atto che il corrispettivo dei servizi sopra indicati per l'evento ciclistico previsto il 6 ottobre 2022, ammonta ad euro 150.000,00 oltre IVA 22% - per un importo totale di €183.000,00.

Ritenuto che l'importo dell'offerta economica formulata sia congruo e coerente con i contenuti e la valenza promozionale e mediatica dei servizi previsti.

Dato atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per rischio di interferenza e che non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs n. 81/2008, in quanto i servizi oggetto di affidamento sono di natura intellettuale.

Dato atto che, relativamente all'affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire:

- le dichiarazioni sostitutive contenute all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), art. 85 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- il PassOE rilasciato da ANAC;
- la dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara l'accettazione del Patto di Integrità, come previsto dal punto 4.1 del PTCP 2022-2024;
- la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3, della Legge n. 136/2010;
- l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo destinato all'Autorità Nazionale Anticorruzione in misura pari ad euro 20,00, così come risulta dalla deliberazione ANAC n. 830/2021.

Dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 è stata già positivamente effettuata dagli uffici del Settore in intestazione in occasione dell'affidamento dei servizi di organizzazione delle tappe piemontesi e di promozione e comunicazione del territorio e dell'immagine della Regione Piemonte nell'ambito del grande evento sportivo "105° Giro d'Italia", disposto con determinazione dirigenziale n. 80 del 16/05/2022, così come da attestazione agli atti dell'ufficio in data 30/05/2022.

Richiamato l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in base al quale, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 let. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone l'affidamento diretto dei servizi sopra indicati e, pertanto costituisce, determinazione a contrarre.

Ritenuto di accogliere l'offerta formulata da RCS Sport S.p.A. con sede legale in via Rizzoli 8 – 20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155 , procedendo all'affidamento dei servizi di cui all'offerta in atti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € 150.000,00 + IVA 22%.

Dato che l'affidamento del servizio in argomento è stato oggetto di programmazione nell'ambito del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 1-5057, con codice CUI S80087670016202200073.

Considerato che, ai fini dell'affidamento di cui sopra, occorre approvare lo schema di contratto di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di euro 183.000,00 (o.f.i.) a favore RCS Sport S.p.A , con sede legale in via Rizzoli 8 – 20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155, con imputazione al capitolo 141084/2022 (missione 06 - programma 01) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

Dato atto che, per l'affidamento in parola, è stato attribuito dall'ANAC il seguente codice identificativo di gara CIG n. 9352763031 e che il C.U.P. non è necessario poiché non si tratta di progetto di investimento.

Dato atto di avere individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le codifiche da associare alla tipologia di spesa, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che, ai sensi della L. 190/2014 (art.1, comma 629 lett. B), la somma complessiva di € 183.000,00 è così suddivisa:

- € 150.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario;
- € 33.000,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Ritenuto altresì di impegnare sul medesimo capitolo 141084/2022 (missione 06–programma 01) la somma di € 225,00 per far fronte al pagamento del contributo dovuto per legge dalla stazione appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione (c.b. 297876).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;
- decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e la Circolare n. 4475 del 20.5.2020;
- legge n.190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e all'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il "Programma triennale 2020- 2022 per

l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie" e s.m.i.;

- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- legge regionale n. 23/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva";
- legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- D.G.R. n. 34-5611 del 12 settembre 2022, avente ad oggetto "LR 23/2020.Programma pluriennale, 2020-2022, promozione attivita' sportive fisico-motorie, di cui alla D.C.R. 70-7674 del 05.05.2020. Individuazione, nell'ambito della Misura B1.5 "Grandi eventi sportivi", della gara ciclistica Gran Piemonte 2022. Spesa regionale massima euro 183.000,00. Indirizzi per la redazione del nuovo Programma sulle competizioni ciclistiche, quali "Grandi eventi sportivi" anni 2023 e 2024."

*determina*

- di affidare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, a RCS Sport S.p.A. i servizi di comunicazione, immagine e promozione del territorio della Regione Piemonte in occasione della competizione ciclistica denominata "106° GRAN PIEMONTE", come da offerta tecnico-economica acquisita in atti al prot. n. 16061 del 21/09/2022, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 150.000,00 oltre IVA 22%, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di impegnare la somma di € 183.0000,00 (o.f.i.) in favore di RCS Sport S.p.A., (cod. ben 87895) con sede legale in via Rizzoli 8 – 20132 Milano, C.F.- P. IVA 09597370155, sul capitolo 141084/2022 (missione 06 - programma 01) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare la somma di € 225,00 a favore di ANAC (c.b. 297876) a titolo di contributo a carico della stazione appaltante prescritto dalla deliberazione 830/2021, con imputazione al cap. 141084/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di specificare che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la somma complessiva di € 183.000,00 è così suddivisa:

- € 150.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario;
- € 33.000,00 per IVA al 22% soggetta a scissione deipagamenti da versare direttamente all'Erario;

- di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per

rischio di interferenza e che non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs n. 81/2008, in quanto i servizi oggetto di affidamento sono di natura intellettuale;

- di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato 1, da stipularsi con RCS Sport S.p.A ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37 del D.lgs. 33/2013, con i seguenti elementi:

Oggetto: servizi di comunicazione, immagine e promozione del territorio della Regione Piemonte in occasione della competizione ciclistica denominata "106° GRAN PIEMONTE"

Beneficiario: RCS Sport S.p.A. (cod. ben. 87895 )

P. IVA/CF: 09597370155

Importo: euro 150.000,00 (o.f.e.)

Dirigente responsabile: Germano Gola

Modalità individuazione Beneficiario: art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020; art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG: 9352763031

Tempi di espletamento: 06/10/2022

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente, che, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)  
Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato

## CONVENZIONE TRA

**RCS Sport S.p.A.** con sede in Via Rizzoli 8, 20132 Milano (Italia), (C.F./P. IVA 09597370155), iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 290976 – R.E.A. 1302385, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato Paolo Giacomo Bellino (di seguito denominata: “**RCS Sport**” o “**Società**”), nato a Torino il 19/08/1969 in forza dei poteri al medesimo attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 14/01/2014 di cui all'atto N. 11675/5713 di repertorio del Notaio Monica De Paoli, identificato con Passaporto n. YA5875520, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri in data 28.01.2014, valido fino al 27.01.2024 (d'ora in avanti “**RCS Sport**”).

## E

**REGIONE PIEMONTE** con sede in Torino, Piazza Castello 165, CF. n. 80087670016, in persona del Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero, dott. Germano Gola, nato a ---- il ----, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Via Bertola 34 (di seguito denominata: “**REGIONE**”).

## PREMESSO CHE

la Regione, nell'ottica di affermare il ruolo e l'immagine del Piemonte quale terra con vocazione di grande sport e di promuovere azioni di valorizzazione dei territori e di visibilità nel contesto internazionale, intende sostenere la realizzazione di grandi eventi sportivi che rappresentano la massima espressione dello sport internazionale al fine di rafforzare l'immagine del Piemonte come meta sportiva e turistica sul piano nazionale ed internazionale.

Il felice connubio tra turismo e sport si è fatto sempre più solido ed è parte integrante delle più efficaci strategie del marketing del turismo; i grandi eventi sportivi - in virtù della loro rilevanza, dell'ampia partecipazione di atleti, tecnici, pubblico - aumentano il valore dell'offerta turistica con presenze alberghiere, indotto, offerta enogastronomica, artigianato e commercio. L'organizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio piemontese tende a favorire l'aggregazione, l'incentivazione alla pratica sportiva, l'attrattiva sportivo-turistica ed è un volano di sviluppo per l'economia del Piemonte.

Tra le manifestazioni internazionali con enorme risonanza mediatica si colloca il 106° Gran Piemonte (d'ora in poi “**Gran Piemonte**”), conosciuta fino al 2008 come “Giro del Piemonte”, corsa maschile di ciclismo su strada che ha luogo ogni anno nel mese di ottobre assieme a “Lombardia”.

RCS Sport - società specializzata nell'organizzazione e nella gestione, sotto tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale – è titolare in esclusiva della storica gara ciclistica professionistica “*Gran Piemonte*” riconosciuta dall'Unione Ciclistica Internazionale (di seguito “UCI”) come “*Evento dell'UCI World Tour*”.

Nella sua qualità di organizzatore dell'evento, RCS Sport dispone dei diritti di utilizzazione economica connessi allo stesso e gestisce i marchi legati all'evento; inoltre, in qualità di organizzatore e titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all'Evento.

RCS Sport intende cooperare con la Regione allo scopo di fornire e organizzare i servizi di comunicazione, immagine e la competizione ciclistica Gran Piemonte.

La Regione, a sua volta, è interessata a cooperare con RCS Sport secondo le condizioni e termini di seguito previsti allo scopo di acquisire i servizi di comunicazione, immagine e promozione in occasione della competizione ciclistica Gran Piemonte.

Con deliberazione n. 34-5611 la Giunta Regionale, in data 12 settembre 2022, ha autorizzato il sostegno all'iniziativa per una spesa massima totale di € 150.000,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 183.000,00; ha inoltre autorizzato l'espletamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle procedure per l'attivazione dell'iter amministrativo finalizzato all'acquisizione dei servizi di cui alla proposta inviata da RCS Sport in data 15 settembre 2022 per la realizzazione del 106° Gran Piemonte.

Con nota prot. 15655 del 15/09/2022, la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport – Settore Sport e Tempo Libero ha provveduto a richiedere a RCS Sport. S.p.A. la presentazione di un'offerta per la prestazione di servizi di comunicazione e promozione del Piemonte e del suo territorio legati agli eventi ed alla relativa campagna promo pubblicitaria, secondo i criteri e contenuti minimi individuati nell'allegato A alla DGR n. 34 – 5611 del 12/9/2022, avviando una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CUI S80087670016202200073 - CIG 9352763031).

RCS Sport S.p.A. ha trasmesso alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero la proposta economica, acquisita agli atti in data 21/09/2022 con prot. n. 16061, relativa allo svolgimento a favore della Regione di servizi di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del suo territorio, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per l'affidamento. L'offerta tecnica per la promozione sportiva e turistica della Regione Piemonte, così come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Sport e Tempo Libero, è articolata in servizi di immagine, servizi di promozione e servizi di comunicazione, rispondenti, in quanto a specifiche e contenuti, ai criteri fissati dalla Giunta Regionale con la deliberazione citata e oggetto della lettera d'invito.

La proposta sportiva interessa il percorso sul quale si svolgerà la competizione ciclistica, ricompreso tra il Comune di Omegna – quale punto di partenza - e Comune di Beinasco – punto di arrivo.

L'obiettivo che si è posto la Regione è di incrementare la visibilità e l'esposizione di alcuni territori piemontesi nei *media* nazionali e internazionali, sia attraverso le attività previste con questo evento, sia attraverso la copertura media indiretta. Si ritiene, infatti, la visibilità del percorso della competizione ciclistica possa evidenziare le biodiversità dei paesaggi piemontesi attraversati dalla stessa e rafforzare, in un numero consistente di fruitori dei *media* in Italia e all'estero, l'associazione tra bellezza, sport, loisir e Piemonte, influenzando in tal modo i flussi turistici.

Tra i risultati attesi legati alla realizzazione della manifestazione assume particolare importanza l'incremento della esposizione mediatica del Piemonte a seguito di una significativa copertura mediatica dell'evento attraverso:

- 1) la trasmissione della competizione ciclistica sui principali canali della televisione generalista dei Paesi collegati nel mondo;
- 2) la diffusione dei quotidiani/settimanali/mensili (carta stampata) che copre l'evento;
- 3) i siti web delle testate giornalistiche e televisive che hanno comperato l'evento;
- 4) il sito web ufficiale dell'evento;
- 5) le pagine ufficiali dell'evento sui social (Facebook, Twitter e Instagram).

Con determinazione dirigenziale n. ----- la Direzione regionale

Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero ha disposto l'affidamento di servizi di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del suo territorio a RCS Sport S.p.A., come da offerta tecnico-economica acquisita in atti al prot. n. 16061 del 21/09/2022 a fronte di un corrispettivo complessivo di € 150.000,00 oltre IVA 22%, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120/2020 e dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **1. PREMESSE E ALLEGATI**

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalla parti con il contratto stesso.

**1.2.** I seguenti allegati formano parte integrante del presente contratto:

- Allegato "A" – Attività di RCS Sport;
- Allegato "B" – Attività di Promozione e Comunicazione
- Allegato "C" - Style Guide Book;
- Allegato "D" – Rapporto Tecnico;

#### **2. OGGETTO**

**2.1.** Con la sottoscrizione del presente contratto, la Regione si impegna a ospitare la competizione ciclistica che si svolgerà interamente sul territorio regionale. A sua volta, RCS Sport si impegna a organizzare e predisporre le attività previste sul territorio piemontese, che saranno di volta in volta concordate secondo quanto di seguito previsto.

**2.2.** Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per la migliore organizzazione, promozione e gestione della competizione ciclistica, anche nell'ottica di raggiungere il massimo risultato possibile in riferimento al Gran Piemonte nel suo complesso.

**2.3.** La competizione ciclistica si svolgerà in data 6 ottobre 2022, con partenza dal Comune di Omegna e arrivo al Comune di Beinasco.

**2.4.** Il Gran Piemonte consisterà nello svolgimento delle competizioni organizzate da RCS Sport e nelle attività di cui all'allegato sub "A", con partenza e arrivo nei luoghi sopra indicati.

#### **3. IMPEGNI E OBBLIGHI DELLE PARTI**

**3.1.** Al fine di ospitare la competizione ciclistica sul territorio Regionale, la Regione si impegna a:

- affidare il servizio a RCS Sport S.p.A. titolare in esclusiva del marchio Gran Piemonte, secondo il corrispettivo previsto all'articolo 7 del presente contratto;
- compiere ogni sforzo per coadiuvare RCS Sport per la realizzazione della competizione.

**3.2.** In relazione all'organizzazione della competizione ciclistica, RCS Sport si impegna a:

- a) realizzare le attività necessarie per la realizzazione del percorso del Gran Piemonte indicate all'art. 2.3;

b) ottenere, a proprie spese, tutte le autorizzazioni e permessi dalle competenti amministrazioni in relazione:

- (i) allo svolgimento della competizione ciclistica;
- (ii) alla installazione delle strutture che saranno usate da RCS Sport, a sua discrezione, nello svolgimento delle attività a suo carico previste ai sensi dell'Allegato "D";
- (iii) alla realizzazione delle attività e dei servizi previsti ai sensi dell'Allegato "A".

c) ha competenza decisionale - nel rispetto di ogni eventuale indicazione delle autorità pubbliche competenti - in relazione a:

- aspetti logistici e sportivi della competizione;
- coordinamento delle operazioni tecniche (quali a titolo esemplificativo allestimento e disallestimento delle aree di arrivo e partenza, villaggi commerciali, archi, ecc.);
- rispetto delle regole applicabili dettate dall'UCI;
- selezione dei *partners* commerciali del Gran Piemonte.

**3.3.** Per le attività di comunicazione, immagine e promozione del Piemonte e del territorio in occasione della competizione ciclistica, RCS Sport si obbliga a trasmettere alla Regione:

a) relazione descrittiva finale dell'evento, attestante la corrispondenza dell'attività svolta dalla Società rispetto a quanto pattuito nel presente contratto e alle attività di cui all'Allegato A e B, e con esplicito riferimento a:

1. una definizione dei valori target conseguiti;
2. un dettaglio del piano di comunicazione attivato e dei mezzi di comunicazione utilizzati, relativo al percorso della Gran Piemonte;
3. un dettaglio del piano di comunicazione attivato e dei mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione alla promozione del Piemonte come "Regione Europea dello Sport 2022" sull'intero percorso del Gran Piemonte sul territorio nazionale;
3. le ore di trasmissione, con dettaglio delle fasce orarie e delle emittenti utilizzate;
4. copertura mediatica e televisiva;
5. numero di telespettatori intercettati;
6. dettaglio degli eventi collaterali realizzati.

b) idonea documentazione attestante la significativa copertura mediatica degli eventi sostenuti;

c) idonea documentazione che attesti la diffusione mediatica a livello nazionale ed internazionale dell'evento;

d) tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti dalla Società e rivolti al pubblico (pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) attestanti la presenza dei loghi della Regione Piemonte;

e) una ricerca valutativa degli effetti e degli impatti della manifestazione, avvalendosi di soggetti competenti di riconosciuta affidabilità.

**3.4.** RCS Sport si obbliga, inoltre, nei confronti della Regione a:

a) comunicare tempestivamente ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento del progetto;

b) realizzare la grafica e la stampa di materiale pubblicitario (opuscoli, locandine in italiano ed in inglese) sulla base di indicazioni fornite esclusivamente dalla Regione, con l'apposizione dei loghi istituzionali

della Regione Piemonte e del logo “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, anche nel rispetto dello *Style Guide Book* di cui all’Allegato “C”.

**3.5.** Le Parti concorderanno in buona fede il contenuto di annunci stampa relativi alla conclusione ed esecuzione del presente contratto.

**3.6.** A garanzia degli obblighi sopra indicati a carico di RCS Sport, la Società ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva per un importo pari a ----- mediante polizza fideiussoria emessa da ---- in data ----.

**3.7.** RCS Sport si impegna a far rispettare ai propri dipendenti il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33), in quanto applicabile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Codice è reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte all’indirizzo web: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalisti#codice> nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all’indirizzo web: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/33/siste/0000066.htm>.

**3.8.** In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non sussiste a carico della Regione l’obbligo di procedere alla relazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

**3.9.** In ordine all’ottemperanza degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, RCS Sport ha trasmesso apposita certificazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/20018.

#### **4. USO DEI MARCHI**

**4.1.** In riferimento alla realizzazione delle attività previste dal presente contratto e a fronte di parte del corrispettivo indicato nel successivo articolo 7, RCS Sport concede alla Regione il diritto di usare, ai termini e condizioni di cui al presente articolo e ai successivi articoli 5 e 6, i segni distintivi e i marchi indicati nel *Style Guide Book* (di seguito i “**Marchi**”). La Regione prende atto e riconosce che qualsiasi marchio relativo al Gran Piemonte appartiene a RCS Sport e non può essere utilizzato dalla Regione stessa senza il previo consenso scritto di RCS Sport.

**4.2.** Con riferimento all’utilizzo dei Marchi, le Parti concordano che gli stessi potranno essere utilizzati dalla Regione esclusivamente:

- a) in riferimento alla realizzazione delle attività a proprio carico in relazione al percorso ciclistico;
- b) per promuovere l’area geografica di propria competenza come località turistica e commerciale;
- c) nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022;

d) senza associarli ad altri segni distintivi o marchi (regolarmente registrati o utilizzati su base di fatto), fatta eccezione per il logo dell’Ente e, comunque, mai in abbinamento a marchi di terzi e/o su prodotti e articoli promozionali in genere;

e) in conformità con lo *Style Guide Book*;

f) concordando gli ambiti e le modalità con il settore marketing di RCS Sport.

**4.3.** Le Parti infine concordano che:

- a) qualsiasi uso dei Marchi, diverso da quanto indicato dal precedente

comma, necessiterà del previo consenso scritto di RCS Sport, che sarà libera di concederlo o meno a propria discrezione;

b) in nessun caso, in riferimento alle attività di cui al presente contratto, la Regione è autorizzata a usare qualsiasi marchio, logo, nome dominio o altri segni distintivi diverso dai Marchi e dai propri loghi istituzionali;

c) in nessun caso la Regione potrà depositare o registrare qualsiasi marchio, logo, nome dominio o altri segni distintivi che possa essere confuso con uno qualsiasi dei Marchi.

## **5. CONTENUTI FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI**

**5.1.** La Regione prende atto e riconosce che RCS Sport potrà concedere a terzi – anche in via esclusiva – i diritti audiovisivi e fotografici, nonché i relativi diritti di diffusione, del Gran Piemonte.

**5.2.** La Regione potrà utilizzare immagini fotografiche del Gran Piemonte esclusivamente per propri scopi di comunicazione istituzionale, a condizione che la Regione ottenga tutti i necessari consensi da parte delle persone raffigurate nelle immagini e tenendo manlevato RCS Sport da qualsivoglia eventuale richiesta da parte delle stesse in relazione all'uso della loro immagine ai sensi di quanto sopra previsto.

## **6. ARTICOLI PROMOZIONALI**

**6.1.** La Regione prende atto e accetta che RCS Sport può concedere a terzi (di seguito i “*Licenziatari*”) – anche in via esclusiva – i diritti di produrre e vendere articoli promozionali da distribuire lungo il percorso interessato dal passaggio della gara.

**6.2.** Nel caso in cui la Regione intenda distribuire articoli promozionali:

a) la Regione sarà autorizzata a distribuire unicamente gli articoli promozionali messi a disposizione dai Licenziatari, secondo accordi da concludere prima della competizione ciclistica;

b) la Regione dovrà garantire in ogni caso che gli articoli promozionali saranno distribuiti gratuitamente.

**6.3.** Inoltre, se non diversamente concordato per iscritto con RCS Sport, l'Ente si impegna a utilizzare nelle aree interessate dal percorso di gara esclusivamente gli articoli messi a disposizione dai Licenziatari, alle condizioni da concordare prima della data di svolgimento della Gran Piemonte.

## **7 CORRISPETTIVO**

7.1. Il corrispettivo del servizio, pari ad euro 150.000,00 (centocinquanta mila) oltre IVA al 22% (pari ad euro 33.000,00), e così per un totale pari a euro 183.000,00 resta subordinato:

- alla ricezione di tutta la documentazione richiamata all'art 3 del presente contratto;
- alla presentazione della fattura elettronica da parte della Società;
- all'approvazione della relazione finale e di eventuali allegati che dovessero essere parte integrante del documento;
- alla verifica, da parte della Regione, circa l'ammissibilità e la completezza della documentazione presentata da RCS Sport;
- all'acquisizione, da parte della Regione, delle certificazioni Antimafia, del DURC e di ogni altro atto di certificazione o accertamento richiesto dalla normativa vigente;
- all'avvenuto rispetto da parte di RCS Sport degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- Le parti si impegnano a rideterminare di comune accordo il corrispettivo indicato al punto 7.1, in caso di sopravvenute

compartecipazioni o sponsorizzazioni di ulteriori soggetti all'evento.

La fattura relativa al presente contratto dovrà essere intestata a: Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport\_Settore Sport e Tempo Libero - C.F. n. 80087670016  
A tal fine si trasmettono di seguito i codici da inserire nella fattura:

CIG: 9352763031

Il Codice da inserire nella fattura elettronica è il seguente: CODICE UNIVOCO – **1MGN7P**.

## **8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**8.1.** RCS Sport si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto; in particolare:

a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

Intesa San Paolo – Ag.1902

**IBAN** IT47G0306909537100000007063

**ABI:** 03069

**CAB:**09537

**BIC:** BCITITMM

b) indica nella persona del Sig. Roberto Bonalumi, residente per la carica in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – C.F. BNLRRRT64H24L400Z, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C;

c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione di quanto previsto dal presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del CIG citato) ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria;

**8.2.** Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora RCS Sport risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

**8.3.** RCS Sport si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente contratto. RCS Sport si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente - ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

## **9. DURATA**

**9.1.** La convenzione si considera chiusa a seguito del trasferimento a RCS Sport delle risorse di cui all'art. 7 del presente atto, che fa seguito alla verifica di ammissibilità, congruenza e coerenza della documentazione esaminata dall'amministrazione regionale, così come prevista nel presente atto. In ogni caso RCS dovrà essere disponibile nei confronti della Regione anche in un tempo successivo in caso di audit, verifiche, controlli della spesa da parte degli enti competenti sino al 31.12.2027.

## **10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**10.1.** Ogni modifica, integrazione o deroga al presente contratto dovrà essere approvata per iscritto e firmata dalle parti.

## **11. MANLEVA**

**11.1.** RCS Sport terrà manlevato e indenne l'Ente in relazione a:

- qualsiasi richiesta, pretesa o azione che qualunque terzo possa avanzare - in ogni forma e a ogni titolo – nei confronti della Regione Piemonte in relazione a tutti gli atti, provvedimenti, misure e procedure adottate per garantire la sicurezza pubblica, sotto il profilo di *safety and security*;

- ogni richiesta derivante da Leggi, Regolamenti, Circolari non di diretta competenza della Regione.

## **12. ASSICURAZIONE**

**12.1.** RCS Sport dovrà garantire alla Regione una copertura assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni che RCS Sport potrà causare nell'organizzazione della competizione ciclistica in programma nel territorio Regionale, con massimale per ciascun sinistro non inferiore a € 2.000.000,00.

## **13. SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE**

**13.1.** Alla Regione committente sono riconosciute le seguenti facoltà di sospensione, recesso, risoluzione della convenzione.

**13.2.** È facoltà della Regione recedere dalla convenzione per forza maggiore ovvero sospendere gli effetti per un congruo e necessario tempo, anche qualora la competizione ciclistica non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore derivanti da emergenza sanitaria legate alla pandemia da Covid-19.

**13.3.** In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la stessa potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.

**13.4.** In caso di sospensione ovvero di risoluzione la Regione non dovrà corrispondere alcuna somma all'appaltatore.

**13.5.** E' facoltà della Regione recedere anticipatamente dalla convenzione, ai sensi dell'art. 1671 cc, per giustificato motivo oggettivo e documentato, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante l'invio di comunicazione a mezzo PEC, almeno 20 giorni prima della data del recesso.

## **14. OSSERVANZA DI NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO**

**14.1.** RCS Sport è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto. Essa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro e a osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione ed infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008.

**14.2.** RCS Sport deve rispettare tutte le misure di contenimento del contagio al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID – 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano. A tal fine dichiara di aver rispettato la normativa vigente in materia.

**14.3.** RCS Sport solleva da ogni responsabilità la Regione per eventuali danni fisici e/o morali causati direttamente o indirettamente a terzi nel corso della realizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'evento oggetto dell'affidamento.

## **15. SUBAPPALTO**

**15.1.** RCS potrà subappaltare a terzi l'esecuzione di specifiche attività previste ai sensi del presente contratto, a condizione che:

- tenga manlevata e indenne la Regione in relazione a qualsiasi richiesta, pretesa o azione che possa essere avanzata nei suoi confronti in relazione ad attività del subappaltatore;
- comunichi per iscritto alla Regione l'elenco dei subappaltatori di volta in volta impiegati.

## **16. CESSIONE DEL CONTRATTO**

**16.1.** Il presente contratto, nonché tutti i crediti, diritti e obblighi da esso nascenti, non può essere ceduto a terzi dalla Società durante l'intera durata del contratto, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione (a titolo esemplificativo:

cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione).

**16.2.** La Committente non potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, la presente convenzione, né disporre dei servizi della stessa in favore di terzi.

## **17. CODICE ETICO**

**17.1.** Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, la Regione e RCS Sport si impegnano, nei reciproci rapporti, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nei rispettivi Codici Etici, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiarano di ben conoscere.

## **18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**18.1.** Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

**18.2.** Le parti escludono, di comune accordo, la competenza arbitrale per la soluzione di eventuali controversie. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

## **19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**19.1.** Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei trattamenti contrattuali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

**19.2.** Ai sensi del GDPR, i dati personali oggetto della presente convenzione, ovvero in ogni modo acquisiti o comunicati da una parte all'altra nel corso dell'esecuzione del presente rapporto, saranno trattati allo scopo di adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione, nonché per controllare e valutare le relazioni tra le parti e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. Ciascuna delle parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) GDPR, sia nei confronti dell'altra che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, per ogni conseguenza di legge.

**19.3.** Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii, entrambe le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" siano trattati per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa vigente.

**19.4.** Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

## **20. NORME FINALI E DI RINVIO**

**20.1.** Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e le norme del Codice Civile, ove applicabili o ad accordi successivi appositamente sottoscritti tra le Parti.

**20.2.** Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiarano di accettare tutte le clausole in esso contenute senza esclusione o riserva alcuna.

**20.3.** Le Parti dichiarano altresì che tutti gli articoli del presente Contratto sono stati oggetto di libera negoziazione tra le stesse che si è svolta nella piena libertà e volontà delle Parti medesime; pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

## **21. COMUNICAZIONI**

**21.1.** Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazioni, ai sensi del presente contratto dovrà avvenire per iscritto, tramite posta elettronica certificata, ai

seguenti indirizzi:

Per la Regione:

[sport@cert.regione.piemonte.it](mailto:sport@cert.regione.piemonte.it)

Per RCS Sport:

[ciclismo.rcssport@res.legalmail.it](mailto:ciclismo.rcssport@res.legalmail.it) , con copia a [giusy.virelli@res.it](mailto:giusy.virelli@res.it)

**21.2.** Qualora non fosse possibile inviare a mezzo posta certificata, la documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

- Regione Piemonte: Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero, Via Bertola 34, 10122 Torino.

- RCS Sport S.p.A.: Via Rizzoli 8, 20132 Milano.

Resta inoltre inteso che i suddetti indirizzi saranno considerati come proprio domicilio ai fini del contratto.

## **22. REGISTRAZIONE**

**22.1.** Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986; tutte le spese relative al presente contratto sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Il presente contratto è scritto a mezzo elettronico e occupa 10 pagine intere sino alle firme.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della l. 241 del 7 agosto 1990.

Li, \_\_\_\_\_

L'amministratore Delegato

Il Dirigente

---

**RCS Sport S.p.A.**

---

**La REGIONE**

Il Direttore Ciclismo

---

**RCS Sport S.p.A.**

**ALLEGATO “A”  
ATTIVITÀ DI RCS SPORT**

1. Montaggio e smontaggio delle seguenti strutture:
  - (a) villaggio di partenza, transenne, podio firma, la rampa di lancio per le tappe a cronometro, i totem di partenza, le aree hospitality, i servizi igienici per accreditati;
  - (b) striscioni di arrivo, striscioni e pannelli dei partners commerciali di RCS, arco dell'ultimo chilometro, linea di arrivo, dispositivi di cronometraggio e di photofinish, press unit, podio premiazione, gruppi elettrogeni, impianti audiofonici, strutture delle aree hospitality;

nonché fornire il materiale di installazione, le attrezzature e il personale necessari per l'organizzazione del percorso, così come stabilito nel Rapporto Tecnico.

2. Effettuare sopralluoghi delle aree di partenza e arrivo e del percorso. Durante tali sopralluoghi, i rappresentanti di RCS Sport concorderanno con i rappresentanti dei Comuni i luoghi precisi di partenza e arrivo, il posizionamento di tutte le necessarie strutture e, più in generale, concorderanno tutte le specifiche misure tecniche necessarie per garantire la buona riuscita del percorso. Al termine dei sopralluoghi, RCS Sport redigerà un rapporto e un elenco di attività che saranno ragionevolmente richieste per la realizzazione della Tappe e delle pertinenti attività accessorie.

**ALLEGATO “B”**  
**ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE**

*A) Attività di Promozione e Comunicazione di RCS Sport*

1. Presentare l’Ente come sede del Gran Piemonte.
2. Promuovere la divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche sull’Ente e sull’area circostante inserendo dette informazioni nell’eventuale guida culturale del Gran Piemonte, sulla base del materiale fornito dall’Ente. A tale riguardo, l’Ente garantisce a RCS Sport che i contenuti sopra indicati sono liberi da ogni diritto di terzi e che possono essere liberamente utilizzati da RCS Sport.
3. Fornire all’Ente lo Style Guide Book.
4. Implementare un piano di comunicazione dedicato all’ente che preveda:
  - **EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL GRAN PIEMONTE (19 SETTEMBRE 2022)**
  - **PIATTAFORMA DIGITAL GRAN PIEMONTE**
    - ✓ **SITO GRAN PIEMONTE**
      - Pubblicazione di una Pagina dedicata alle città di partenza e arrivo all’interno della sezione Percorso, raggiungibile sia da menù header/footer che presenta:
        - Header con immagine iconica della città
        - Descrizione della città con le seguenti aree tematiche: panoramica, gastronomia e bevande tipiche, punti di interesse,
        - Fotogallery con max 5 foto per area tematica
    - ✓ **SOCIAL GRAN PIEMONTE**
      - Contenuti dedicati alla Regione Piemonte prima e durante la corsa sui canali social Gran Piemonte;
      - **INIZIATIVE COLLATERALI**
        - Partecipazione al progetto di edutainment Biscuola per le scuole della città di partenza e arrivo
  - **PRODOTTI EDITORIALI**
    - Saranno inserite delle sezioni dedicate alla promozione territoriale sulla guida tecnica del Gran Piemonte
    - Una pagina ADV della Regione Piemonte sulla guida tecnica del Gran Piemonte
    - Pagine ADV su testate del gruppo

➤ **VISIBILITÀ IN FIELD**

- Logo della Regione Piemonte sul percorso
- Logo della Regione Piemonte sul podio firma (in partenza)
- Logo della Regione Piemonte sul podio premiazioni (in arrivo)
- Logo della Regione Piemonte sull'arco di arrivo
- Posizionamento di 50m (25 per lato) di TNT istituzionale Regione Piemonte in prossimità dell'arrivo.

➤ **COMUNICATI STAMPA**

➤ **PR & HOSPITALITY**

saranno messi a disposizione dell'ente

- 40 pass hospitality partenza.
- 45 pass hospitality arrivo
- 5 pass Autorità in partenza
- 5 pass Autorità in arrivo

C) Attività di Promozione e Comunicazione dell'Ente

Fatti salvi i diritti di RCS Sport e gli obblighi di esclusività relativi allo sfruttamento commerciale del Giro, l'Ente avrà il diritto, a proprie spese e senza il riconoscimento di alcun corrispettivo, di svolgere attività commerciali e promozionali accessorie relative al Gran Piemonte, a condizione che dette attività:

- (a) vengano notificate per iscritto a RCS Sport;
- (b) vengano realizzate al di fuori delle aree che saranno oggetto di ripresa televisiva della corsa;
- (c) vengano realizzate al di fuori delle aree all'interno delle quali sono presenti stand di licenziatari autorizzati e nei suoi dintorni, a tal fine, RCS Sport, su richiesta scritta dell'Ente, si impegna a consegnare all'Ente l'elenco dei relativi licenziatari e dei rispettivi luoghi di attività, che possono essere di volta in volta aggiornati a discrezione di RCS Sport.